

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 20-2511

Art. 48, comma 4 l.r. 70/1996 e s.m.i.. Limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 48, comma 4 della l.r. 70/1996 e s.m.i. "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificato dall'art. 8 della l.r. 10/2011, ed in particolare il comma 4 che prevede l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe;

considerato che il medesimo comma stabilisce che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza;

considerato che la proposta del documento "Limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe" è stata discussa nel corso di incontri con rappresentanti delle associazioni venatorie e dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA);

acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2011;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 della l.r. 70/1996, e s.m.i., le "Limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe" riportate nell'Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe.

Nei limiti delle previsioni dell'articolo 21 comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., riguardante le distanze di sparo, si introducono le seguenti ulteriori limitazioni all'uso delle armi provviste di canna ad anima rigata.

Zona faunistica delle Alpi

Nei CA è vietato l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.

Per la caccia di selezione degli ungulati ruminanti rimangono invariate le disposizioni di cui all'art. 48 della l.r. 70/96 e s.m.i..

Per il prelievo della specie cinghiale, l'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

Zona faunistica di pianura

Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi nel rispetto di quanto previsto all'art. 48, commi 1, lett. b) e 2 della l.r. 70/96 e s.m.i.

Per il prelievo della specie cinghiale nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in squadra della specie cinghiale l'ATC può autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per il prelievo degli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

Il fucile con canna ad anima rigata semiautomatico, non deve contenere più di tre colpi.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all'uso di tale fattispecie di arma.

Istituti a gestione privata della caccia

Negli istituti a gestione privata della caccia, di cui all'art. 20 della l.r. 70/96 e s.m.i. si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.